

**Ordinanza d'applicazione del Regolamento per
la gestione dei rifiuti (OMGR)
(del 1° aprile 2019)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati l'art. 192 LOC e il Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR),

o r d i n a:

Capitolo I

Organizzazione delle raccolte

Art. 1 ¹Il servizio di raccolta dei RSU è organizzato tre volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

RSU
(Art. 9 RGR)

²Qualora il servizio di raccolta cade in giorno festivo lo stesso viene rinviato, di regola, al primo giorno feriale immediatamente successivo, escluso il sabato.

Art. 2 ¹I rifiuti ingombranti vengono raccolti trimestralmente nei luoghi di deposito degli RSU, di regola il secondo mercoledì dei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, secondo le norme dell'art. 15 RGR.

Rifiuti ingombranti
(Art. 12 RGR)

²Alternativamente alla raccolta "porta a porta" il Municipio può organizzare 2 volte all'anno la consegna presso il centro di raccolta di Cremignone nelle forme dello "scambio dell'usato".

Art. 3 ¹Gli scarti vegetali compostabili sono raccolti mediante il sistema "porta a porta" dal mese di febbraio all'inizio di dicembre, di regola a cadenza quindicinale.

Scarti vegetali
(Art. 13 RGR)

²I sacchi e/o i contenitori devono essere esposti sul ciglio delle strade principali, in corrispondenza dei luoghi di raccolta dei RSU tra le ore 07:00 e le ore 09:00 dei giorni di raccolta.

³Gli scarti vegetali possono pure essere consegnati presso la piazza intercomunale di compostaggio di Viglio durante i giorni e gli orari d'apertura. La consegna è a cura e a carico dei privati presentando l'apposito modulo ottenibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.sorengo.ch/raccolta-rifiuti.

Art. 4 ¹I rifiuti devono di regola essere depositati negli appositi contenitori pubblici o privati.

Luoghi di raccolta
(Art. 10 RGR)

²In assenza di cassonetti in prossimità, i sacchi di RSU possono essere depositati sul ciglio della strada o sul bordo esterno del marciapiede solo a partire dalle ore 07:00 dei giorni di raccolta.

³Nel caso di strade a fondo cieco, di case isolate o di strade di difficile accesso per il veicolo di servizio, i sacchi devono essere depositati in corrispondenza della strada di transito più vicina.

Art. 5 ¹Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani i privati possono utilizzare i cassonetti fino alla capacità di 800 litri a condizione che siano omologati e approvati dal Municipio. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile.
L'ubicazione del cassonetto deve essere concordata con l'Ufficio tecnico comunale.

**Modalità di raccolta:
Cassonetti privati**
(Art. 10 RGR)

²L'uso del cassonetto è obbligatorio:

- a) per i titolari di commerci, industrie, esercizi pubblici, campeggi, campi per la gioventù, economie collettive, eccetera, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio;
- b) per i proprietari da 6 a più appartamenti o condomini come segue:
 - 1 cassonetto da 6 a 12 appartamenti,
 - 2 cassonetti da 13 a 24 appartamenti,
 - 1 cassonetto in più ogni 12 appartamenti o frazione oltre i 24 appartamenti

Art. 6 Il Municipio emana annualmente, con invio a tutti i fuochi ed esposizione sul sito WEB del Comune entro la fine dell'anno in corso per l'anno successivo, il calendario ecologico contenente tutte le indicazioni circa i giorni, gli orari e le modalità di raccolta dei diversi tipi di scarto sulla base del calendario civile annuale.

Calendario ecologico
(Art. 23 RGR)

Capitolo II Tariffe e contenitori

Art. 7¹ Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue²:

- a. economie domestiche:
 - 1 persona Fr. 110.--
 - 2 persone Fr. 114.--
 - 3 persone Fr. 118.--
 - 4 e più persone Fr. 120.--
 - residenze secondarie Fr. 120.--
- b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso
istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili Fr. 1'000.--
- c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che
occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare Fr. 800.--
- d. negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una
superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50 Fr. 800.--
- e. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili Fr. 950.--
- f. uffici, artigiani e simili: Fr. 300.--

Tasse base
(Art. 20 RGR)

²Le attività di cui alle lett. c) e d) che non raggiungono i limiti indicati sono assoggettate nella categoria di cui alla lett. f).

³Le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lett. a).

¹Articolo modificato con OM del 15 dicembre 2020, in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020

²Cpv. modificato con OM dell'11 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022

Art. 8 ¹Per la consegna dei RSU il Comune mette a disposizione gli appositi sacchi ufficiali recanti il nome del Comune nei seguenti formati: litri 17, 35, 60, 110.

Tipi di sacco e rivenditori
(Art. 21 cpv. 3 RGR)

²Gli stessi possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale e presso i commerci al dettaglio presenti sul territorio comunale.

³I rivenditori autorizzati sono elencati nel calendario ecologico annuale.

Art. 9³ Il prezzo dei sacchi, per rotoli da 10 pezzi IVA inclusa, è così stabilito:

- Sacchi da 17 litri (10 pz.) Fr. 5.80
- Sacchi da 35 litri (10 pz.) Fr. 12.00
- Sacchi da 60 litri (10 pz.) Fr. 20.60
- Sacchi da 110 litri (10 pz.) Fr. 37.70

Tariffe sacchi
(Art. 21 cpv. 2 RGR)

Art. 10 Per i grossi utenti soggetti a pesatura la tariffa, IVA inclusa, è stabilita in Fr. 190.-- la tonnellata.

Tariffe peso
(Art. 21 cpv. 2 e 5 RGR)

Art. 11 ¹Alle economie domestiche con a carico bambini fino a tre anni d'età sono forniti annualmente a titolo gratuito 20 sacchi da 35 litri.

Forniture gratuite
(Art. 21 cpv. 4 RGR)

²Alle economie domestiche con a carico persone affette da particolari problemi sanitari in relazione ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU sono forniti annualmente a titolo gratuito 30 sacchi da 35 litri.

³I sacchi gratuiti devono essere ritirati presso la Cancelleria comunale entro 30 giorni dall'insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di gennaio di ogni anno.

Capitolo III Norme finali

Art. 12 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.⁴

**Pubblicazione -
rimedi di diritto**

²Contro le relative disposizioni è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Art. 13 ¹La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

**Entrata in vigore e
abrogazione**

²È abrogata l'ordinanza concernente il prelievo delle tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 7 giugno 1993.

³Art. modificato con OM dell'11 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022

⁴Pubblicata agli albi comunali dal 10 aprile al 24 maggio 2019